

**DISPOSIZIONI OPERATIVE
IN MATERIA DI INCIDENTI DI SICUREZZA
E DI VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI
(c.d. DATA BREACH)**

Approvato con decreto n. 61 del 29/04/2021

Sommario

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
DEFINIZIONI	5
PIANO DI AZIONE	7
PROCEDURA	8
1. Individuazione della violazione	9
2. Rilevazione della violazione	13
2.1. Acquisizione della notizia.....	13
2.2. Fonte della notizia.....	13
2.3. Il monitoraggio degli eventi di sicurezza con impatto sulla protezione dei dati personali.....	14
2.4. Trasmissione della notizia.....	15
3. Analisi e Valutazione della violazione	16
3.1. Analisi tecnica dell'evento.....	16
3.2. Valutazione della violazione al fine del rispetto degli obblighi di notifica e comunicazione.....	17
3.3. Valutazioni supplementari.....	22
4. Notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo	22
4.1. Quando effettuare la notificazione.....	22
4.2. Come effettuare la notificazione.....	23
4.3. Eventuali ulteriori notificazioni (o denunce).....	24
5. Recepimento della eventuale risposta dell'Autorità di controllo	24
6. Comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato	24
6.1. Quando effettuare la comunicazione.....	25
6.2. Come effettuare la comunicazione.....	25
6.3. Quali informazioni comunicare.....	26
6.4. Quando non effettuare la comunicazione.....	26
7. Altre segnalazioni	26
8. Documentazione della violazione	27
8.1. il Registro delle violazioni.....	27
8.2. Altri documenti ed informazioni.....	28
9. Fase di miglioramento	29
10. Fattispecie di contitolarità e responsabilità del trattamento	29
FONTI	30

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Provincia di Novara ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (da qui in avanti **GDPR**), in quanto Titolare del trattamento (di seguito, per brevità, "**Titolare del trattamento**" o anche solo "**Titolare**"), è tenuto a mantenere sicuri i dati personali trattati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e ad agire senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati stessi (di seguito, per comodità, "**data breach**"), incluse eventuali notifiche all'Autorità di controllo competente ed eventuali comunicazioni agli interessati.

Il **mancato rispetto** dell'obbligo di notifica ex articolo 33 del GDPR comporta l'applicabilità da parte dell'autorità di controllo delle **sanzioni amministrative** previste dall'art. 83, con la possibilità di infliggere sanzioni fino a 10.000.000 di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (art. 83, par. 4). L'autorità potrebbe inoltre applicare le misure correttive previste dall'art. 58 GDPR e, quindi, rivolgere al titolare avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni, imposizione di limiti provvisori o definiti al trattamento e di divieti, ordini di rettifica e cancellazione dei dati, revoche di certificazioni, ordini di sospendere i flussi di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Il GDPR prevede poi espressamente che al momento della decisione in merito alla sanzione amministrativa pecuniaria da infliggere ed alla definizione del suo ammontare, è necessario tenere conto nel caso concreto anche delle misure adottate dal titolare per attenuare il danno subito dagli interessati, come pure del grado di responsabilità del titolare (o del responsabile) alla luce delle misure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi degli artt. 25 e 32. La stessa mancata notifica all'autorità di controllo, e/o comunicazione all'interessato, potrebbero d'altro canto essere considerate nel caso specifico indici di una mancata adozione di misure di sicurezza che potrebbe portare all'irrogazione di specifiche sanzioni al riguardo.

Inoltre, l'art. 82 prevede che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del GDPR ha il diritto di ottenere il **risarcimento del danno** dal soggetto al quale l'obbligo (violato) era imposto (salvo che quest'ultimo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile).

E' pertanto di fondamentale importanza predisporre una procedura organizzativa interna per la gestione di eventuali violazioni concrete, potenziali o sospette di dati personali per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa europea ed evitare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nonché danni economici per l'Ente (**data breach policy**). A tale riguardo si precisa che, presso il Titolare, sono state attivate procedure a tutela della sicurezza dei dati, tra cui:

- l'adozione di misure organizzative e tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento dei dati personali e alle altre informazioni trattate, comprese misure volte al tempestivo ripristino della disponibilità in caso di incidente sulla sicurezza;
- l'organizzazione, a cadenza periodica, di corsi di formazione per i dipendenti/collaboratori sui principi cardine della normativa sul trattamento dati, sulla sicurezza dei dati personali e dei sistemi;
- la predisposizione di un sistema di protezione, mediante apposite misure tecniche (firewall, antivirus, ...) dell'accesso a internet e ai dispositivi elettronici.

I dati oggetto di riferimento sono i dati personali trattati "da" e "per conto" del Titolare, in qualsiasi formato (inclusi documenti cartacei) e con qualsiasi mezzo.

Il presente documento ha lo scopo di indicare le **modalità di gestione di un data breach**, ovvero di un episodio di violazione di dati personali (come meglio spiegato nel prosieguo), nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'obiettivo del presente documento è, pertanto:

- sensibilizzare il personale in ordine alle responsabilità in materia di protezione dei dati personali ed all'importanza della collaborazione nella tempestiva segnalazione e risoluzione degli incidenti sulla sicurezza (inclusi i data breach);
- definire processi per identificare, tracciare e reagire ad un incidente sulla sicurezza e ad un data breach, per valutarne il rischio, contenere gli effetti negativi e porvi rimedio nonché stabilire se, in caso di data breach, si renda necessario procedere alla (i) notifica al Garante e (ii) comunicazione agli Interessati;
- definire ruoli e responsabilità per la risposta agli incidenti sulla sicurezza ed i data breach;
- assicurare un adeguato flusso comunicativo all'interno della struttura del Titolare tra le parti interessate.

Le procedure qui contemplate sono applicabili a **tutte le attività svolte dal Titolare**, con particolare riferimento alla gestione di tutti gli archivi e documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati, anche con il supporto di fornitori esterni.

Le procedure descritte nel presente documento sono rivolte a **tutti i soggetti che a qualsiasi titolo trattano dati personali di competenza del Titolare**, quali:

a) I lavoratori dipendenti, nonché coloro che a qualsiasi titolo - e quindi a prescindere dal tipo di rapporto contrattuale intercorrente - abbiano accesso ai dati personali trattati nel corso delle prestazioni richieste per conto del Titolare del trattamento;

b) qualsiasi soggetto (persona fisica o persona giuridica) diverso da quelli indicati alla lettera precedente che, in ragione del rapporto contrattuale in essere con il Titolare del trattamento abbia accesso ai suddetti dati e agisca in qualità di Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) o di autonomo Titolare. In particolare, ogniqualvolta il Titolare si trovi ad affidare il trattamento di dati ad un soggetto terzo, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a stipulare con tale soggetto uno specifico contratto che lo vincoli al rispetto delle istruzioni impartitegli dal Titolare in materia di protezione dati: è necessario che la presente procedura di segnalazione di data breach sia inclusa nel suddetto contratto. Ciò al fine di obbligare il responsabile ad informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo, di ogni potenziale evento di data breach;

Il rispetto della presente procedura è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste dalla stessa potrà comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia.

In questo documento si sintetizzano le regole per garantire la realizzabilità tecnica e la sostenibilità organizzativa nella gestione del data breach, sotto i diversi aspetti relativi a:

- modalità e profili di segnalazione al Titolare del trattamento;
- valutazione dell'evento accaduto;
- modalità e profili di notificazione all'Autorità di controllo;
- eventuale comunicazione agli interessati

garantendo al tempo stesso:

- l'identificazione della violazione;

- l'analisi delle cause della violazione;
- la definizione delle misure da adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi;
- la registrazione delle informazioni relative alla violazione, delle misure identificate e dell'efficacia delle stesse.

DEFINIZIONI

Fermo restando che le uniche definizioni “ufficiali” e vincolanti sono quelle contenute nell’articolo 4 del GDPR e quelle contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), si riporta la terminologia maggiormente utilizzata nel contesto del presente documento, per semplificarne la lettura.

«**GDPR**» o «**RGPD**» o «**Regolamento**»: il Regolamento (UE) n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”, in italiano indicato come “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

«**CODICE PRIVACY**»: il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

«**DATO PERSONALE**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«**CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**»: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

«**DATI RELATIVI ALLA SALUTE**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

«**DATI GENETICI**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

«**DATI BIOMETRICI**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

«**ARCHIVIO**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**TRATTAMENTO**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**PSEUDONIMIZZAZIONE**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a

condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

«**COMUNICAZIONE**»: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice privacy, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

«**DIFFUSIONE**»: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

«**INTERESSATO**»: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

«**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

«**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

«**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**» o «**DPO**»: soggetto cui è attribuito dal Titolare del trattamento il compito di informare e fornire consulenza sugli obblighi derivanti dal GDPR e di sorvegliarne l'osservanza. Fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (PIA) e ne sorveglia lo svolgimento. Cooperava con l'Autorità di controllo e funge da punto di contatto con essa (GDPR, art. 37, 38, 39);

«**DESTINATARIO**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

«**TERZO**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

«**VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«**MINACCIA**»: una serie di eventi dannosi che possono compromettere le caratteristiche di integrità, riservatezza e disponibilità del dato personale;

«**DANNO**»: conseguenza negativa derivante dal verificarsi di una determinata minaccia; il danno può qualificarsi come materiale quando determina una concreta lesione all'ambito fisico o patrimoniale dell'interessato oppure immateriale quando riguarda le possibili conseguenze dannose derivanti dal trattamento di dati personali, di natura non patrimoniale e che affliggono la sfera interiore del soggetto interessato;

«**MALWARE**»: software di tipo malevolo che causa danni ai sistemi informativi;

«**MISURA DI SICUREZZA**»: accorgimento tecnico e organizzativo utilizzato per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, per garantire che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti;

«**CRITTOGRAFIA**»: tecnica che permette di "cifrare" un messaggio rendendolo incomprensibile a tutti fuorché al suo destinatario;

«**DECITTOGRAFIA**»: il processo per "sbloccare" i dati criptati cioè cifrati;

«**AUTORITÀ DI CONTROLLO**»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR. In Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali;

«**WP ARTICOLO 29**»: gruppo di lavoro indipendente con funzioni consultive dell'UE nell'ambito della protezione dei dati personali e della vita privata, istituito ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/45/CE. A decorrere dal 25 maggio 2018 è stato sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) (regolamento (UE) 2016/679);

PIANO DI AZIONE

Si individua il seguente piano d'azione per assicurare la conformità (compliance) del Titolare alle previsioni normative in tema di protezione dei dati personali. Il piano evidenzia in rosso le azioni "obbligatorie" ed in giallo quelle "non obbligatorie ma vivamente consigliate". Trattasi ovviamente di indicazioni di massima, debitamente integrate dalle regole contenute nel prosieguo del documento, che sono suscettibili di modifica ed integrazione in considerazione dell'evoluzione normativa e tecnica e delle peculiari caratteristiche organizzative del Titolare.

Azione	Annotazioni
Adottare una procedura interna di gestione dei data breach (obbligatorio)	Attraverso la presente policy sono definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione degli incidenti e delle violazioni
Istruire il personale autorizzato al trattamento dei dati in materia di sicurezza e gestione di possibili violazioni (obbligatorio)	Il personale dev'essere in grado di identificare e gestire eventuali violazioni di dati personali
Verificare lo stato delle misure di sicurezza implementate presso l'Ente (consigliato)	Condurre audit sui sistemi informatici e non. Il GDPR richiede infatti che siano implementate tutte le misure tecnologiche ed organizzative per valutare se sia avvenuta una violazione di dati; tali misure aiutano anche a stabilire se sia necessaria o meno la notifica
Cifrare o pseudonimizzare i dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR (obbligatorio)	
Limitare l'accesso ai dati personali solo al personale autorizzato (obbligatorio)	E' opportuno limitare l'accesso per ridurre le possibilità di eventuali violazioni, che spesso sono provocate anche da errore umano
Verificare le misure di sicurezza installate sui computer al fine di eliminare le vulnerabilità ed implementare misure di sicurezza logiche e fisiche adeguate (obbligatorio)	Occorre valutare le misure di sicurezza anche al fine di dimostrare la c.d. "accountability"
Preparare un piano di risposta alle violazioni (obbligatorio)	Il piano dovrebbe prevedere le seguenti azioni: – assicurare che i dati non siano più compressi; – mettere in sicurezza tutti i dati ed i sistemi;

	<ul style="list-style-type: none"> – identificare i dati compromessi, le categorie di Interessati coinvolte, la tipologia di violazione; – isolare i dati compromessi; – modificare le chiavi di codifica e le relative password immediatamente; – documentare tutte le fasi di gestione della violazione e tutte le informazioni relative alla violazione stessa; – determinare quando sia effettivamente avvenuta la violazione (al fine di notificare la violazione entro 72 ore)
Coinvolgere le autorità competenti ove si sospettino attività illecite (obbligatorio)	Non è strettamente richiesto dal GDPR, ma è opportuno notificare la violazione anche ad altre autorità, ove applicabile e richiesto dalla normativa vigente
Selezionare adeguatamente i fornitori che erogano attività che comportano un trattamento di dati (obbligatorio)	E' opportuno verificare e selezionare il fornitore e assicurare che la designazione come Responsabile contenga previsioni e istruzioni specifiche in materia di data breach
Conclusa la gestione urgente della violazione, valutare i "gaps" e l'efficacia dei sistemi interni, della formazione del personale e delle ulteriori procedure che mirano a tutelare i dati personali (obbligatorio)	Tale attività potrebbe essere inclusa in una fase di post-assessment
Testare frequentemente i sistemi interni (consigliato)	
Conservare un registro dei data breach ed aggiornarlo frequentemente (obbligatorio)	Il Titolare è tenuto a comunicare ogni informazione sulla violazione all'Autorità di controllo e per tale motivo è opportuno implementare un registro di data breach

PROCEDURA

Si individuano di seguito i soggetti coinvolti ed il flusso delle principali attività previste per la rilevazione e gestione di un incidente di sicurezza che possa comportare una violazione di dati personali.

La **tempestività** è un fattore determinante nella risposta agli incidenti sulla sicurezza ed ai data breach ed è dovere di ciascun soggetto, nell'ambito del proprio ruolo nella struttura e nella catena di comunicazione, non ritardare iniziative di reazione all'incidente e rispettare le procedure e le tempistiche di comunicazione individuate dal presente documento.

La risposta a un Incidente sulla sicurezza o ad un data breach deve avvenire secondo le fasi descritte di seguito. Considerando, tuttavia, che gli Incidenti possono avere molteplici cause o coinvolgere diversi soggetti ed avere conseguenze caratterizzate da vari livelli di gravità, tali fasi potrebbero sovrapporsi o richiedere tempistiche differenti o aggiornamenti. È tuttavia fatto obbligo ad ogni soggetto sotto la responsabilità del Titolare di collaborare e seguire le istruzioni che di volta in volta gli vengano fornite dallo stesso Titolare o dal DPO.

Considerati i rischi e, in caso di data breach, le ridotte tempistiche per effettuare la notifica e per la comunicazione agli interessati, occuparsi degli incidenti di sicurezza deve essere obiettivo prioritario per tutti i soggetti coinvolti nella loro gestione. Nella gestione di un qualunque incidente di sicurezza devono essere considerate le seguenti due priorità:

o **prima priorità**: proteggere tutti gli assets del Titolare, incluse le risorse colpite dall'incidente, fino al ripristino della normale operatività;

o **seconda priorità**: raccogliere informazioni e prove per supportare le eventuali e appropriate azioni correttive, disciplinari o legali;

Tutti gli incidenti di sicurezza ed i data breach devono essere trattati con il **massimo livello di riservatezza**: le informazioni devono essere condivise esclusivamente con il personale identificato nella presente procedura e solo quando strettamente necessario. Eventuali comunicazioni a soggetti non coinvolti nella gestione dell'Incidente dovranno limitarsi all'indicazione che si è verificato un problema e che lo stesso è in fase di gestione.

Tutte le attività di gestione devono essere **tracciate e documentate** per quanto possibile a partire dall'istante di rilevazione.

Il **coordinamento delle attività di gestione** di una violazione di dati personali, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e notifica imposti dal GDPR, è assicurato dal DPO con il supporto dell'Amministratore di sistema (od altra figura analoga), per gli aspetti tecnici e dell'Ufficio Legale per gli aspetti giuridici, nonché dal Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto. Il DPO ha comunque piena facoltà di convocare e coinvolgere altri soggetti che ritenga utili alle necessità del caso.

1. Individuazione della violazione

Le violazioni dei dati personali sono una tipologia di incidente per la sicurezza delle informazioni nel quale sia coinvolto qualsiasi genere di dato di natura personale (anagrafici, numeri di carte personali, codici identificativi, dati sanitari, dati biometrici, dati relativi a conti correnti, ecc.). **Tuttavia, come indicato all'articolo 4, punto 12, il GDPR si applica soltanto in caso di violazione di dati personali.**

La conseguenza di tale violazione è che il Titolare del trattamento non è più in grado di garantire l'osservanza dei principi relativi al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 del GDPR. Questo punto mette in luce la differenza tra un incidente di sicurezza e una violazione dei dati personali: mentre tutte le violazioni dei dati personali sono incidenti di sicurezza, non tutti gli incidenti di sicurezza sono necessariamente violazioni dei dati personali.

L'art. 33 del GDPR prescrive che *"In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all'Autorità di controllo competente a norma dell'art. 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo"*.

Per *data breach* si intende quindi un evento in conseguenza del quale si verifica una *"violazione dei dati personali"*. Nello specifico, l'articolo 4 punto 12 del GDPR definisce la violazione dei dati personali come *"violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati"*. Non è quindi corretta la comune associazione tra data breach ed attacco o problema informatico poiché tale violazione può

avvenire anche (ad esempio) a causa di un dipendente infedele che sottragga documentazione cartacea ovvero la smarrisca.

Il Gruppo di lavoro ex art. 29 (“WP29”) ha adottato il 6 febbraio 2018 la versione definitiva delle linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali (cd. “data breach”) ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. “GDPR”).

Con il termine “**Distruzione**” (*destruction*) si intende che non esistono più i dati ovvero i dati non esistono più in una forma che possa essere utilizzata dal Titolare. La violazione può essere determinata da una eliminazione logica (es. cancellazione dei dati) oppure fisica (es. rottura dei supporti di memorizzazione) non autorizzata e relativa impossibilità di ripristinare i dati entro i sette giorni.

Con il termine “**Modifica**” (*alteration, damage*) si intende la possibilità che avvengano modifiche improprie dei dati degli interessati non autorizzate, effettuate al di fuori dei processi operativi di trattamento dei dati svolti dagli incaricati autorizzati, oppure modifiche con finalità fraudolente eseguite dagli incaricati autorizzati all'accesso.

Con il termine “**Perdita**” (*loss*) si intende che i dati esistono ancora, ma il Titolare potrebbe averne perso il controllo o l'accesso, oppure non averli più in possesso. Perdita del supporto fisico di memorizzazione dei dati (dischi esterni, pendrive ecc.) in termini di privazione, sottrazione, smarrimento dei dispositivi contenenti i dati degli interessati oppure dei documenti cartacei. La perdita può essere anche temporanea ma superiore a sette giorni. Può riguardare le copie o gli originali dei supporti contenenti i dati personali dei soggetti interessati.

Per “**rivelazione**” si intende la trasmissione non autorizzata o impropria dei dati personali degli interessati verso terze parti (persone fisiche, persone giuridiche, gruppi di soggetti, pubblico) anche non precisamente identificabili.

Per “**accesso**” si intende l'accesso non autorizzato o improprio ai dati degli interessati. Accessi ai dati (anche in sola visualizzazione, sia in caso di accessi logici ai sistemi informatici sia agli archivi cartacei) effettivamente avvenuti al di fuori dei processi operativi di trattamento dei dati previsti e autorizzati.

Un **trattamento non autorizzato o illecito** può includere la divulgazione di dati personali a (o l'accesso da parte di) destinatari non autorizzati a ricevere (o ad accedere a) i dati oppure qualsiasi altra forma di trattamento in violazione del GDPR.

Le Linee guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 precisano la nozione di violazione in base ai seguenti **tre principi di sicurezza delle informazioni**:

<p>Violazione della riservatezza (<i>Confidentiality breach</i>)</p>	<p>divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali come, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando nella redazione di un atto non si redige la versione con omissione dei dati da non pubblicare e l'atto viene pubblicato nella sua interezza; • quando si inoltrano messaggi contenenti dati a soggetti non interessati al trattamento; • quando un operatore abbandona la propria postazione di lavoro senza prima prendere le opportune precauzioni (riporre la documentazione, lasciare attive procedure sulla risorsa informatica utilizzata, ecc..) e terze persone prendono visione di informazioni; • quando un soggetto in malafede comunica dei dati non pubblici a terzi in modo non autorizzato.
<p>Violazione dell'integrità (<i>Integrity breach</i>)</p>	<p>alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali</p> <p>La "<i>alterazione</i>" è la situazione in cui i dati sono danneggiati, corrotti o non più completi. L'alterazione non autorizzata può essere la conseguenza di un attacco esterno o di una manipolazione inconsapevole da parte di personale non competente. Un'alterazione accidentale si può verificare per errore umano (ad es. nel momento di un aggiornamento delle informazioni) o per un disguido tecnico quando all'interno di una base dati si perdono i collegamenti a determinate informazioni (integrità referenziale).</p>
<p>Violazione della disponibilità (<i>Availability breach</i>)</p>	<p>accidentale o non autorizzata perdita di accesso o distruzione di dati personali</p> <p>(Fattispecie non sempre di facile individuazione.</p> <p>La "<i>perdita di dati</i>" è la situazione in cui i dati, presumibilmente, esistono ancora, ma il Titolare ne ha perso il controllo o la possibilità di accedervi; la "<i>distruzione</i>" dei dati personali è la condizione in cui i dati non esistono più o non esistono più in un formato che sia utilizzabile dal Titolare.</p> <p>Ci sarà sempre una violazione della Disponibilità del dato nel caso di perdita o distruzione permanente dei dati. L'indisponibilità dei dati è quindi da considerare una violazione quando potrebbe avere un impatto significativo sui diritti e le libertà delle persone fisiche. Non si tratta invece di una violazione quando l'indisponibilità è dovuta a interruzioni programmate per la manutenzione)</p>

Ci si potrebbe chiedere se una **perdita temporanea della disponibilità** dei dati personali costituisca una violazione e, in tal caso, se si tratti di una violazione che richiede la notifica. L'articolo 32 del regolamento ("Sicurezza del trattamento") spiega che nell'attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, si dovrebbe prendere in considerazione, tra le altre cose, "*la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento*" e "*la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico*".

Di conseguenza, un incidente di sicurezza che determina l'indisponibilità dei dati personali per un certo periodo di tempo costituisce una violazione, in quanto la mancanza di accesso ai dati può avere un impatto significativo sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche. Va precisato che l'indisponibilità dei dati personali dovuta allo svolgimento di un intervento di manutenzione programmata del sistema non costituisce una "violazione della sicurezza" ai sensi dell'articolo 4, punto 12.

Come nel caso della perdita o distruzione permanente dei dati personali (o comunque di qualsiasi altro tipo di violazione), una violazione che implichi la perdita temporanea di disponibilità dovrà essere documentata in conformità all'articolo 33, paragrafo 5, mediante annotazione nell'apposito registro delle violazioni. Ciò aiuta il Titolare del trattamento a dimostrare l'assunzione di responsabilità all'Autorità di controllo, che potrebbe chiedere di consultare tali registrazioni. Tuttavia, a seconda delle circostanze in cui si verifica, la violazione può richiedere o meno la notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione alle persone fisiche coinvolte. Il Titolare del trattamento dovrà comunque valutare la probabilità e la gravità dell'impatto dell'indisponibilità dei dati personali sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche. Conformemente all'articolo 33, il Titolare del trattamento dovrà effettuare la notifica a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Questo punto dovrà chiaramente essere valutato caso per caso.

Va notato che, sebbene una perdita di disponibilità dei sistemi del Titolare del trattamento possa essere solo temporanea e non avere un impatto sulle persone fisiche, è importante che il medesimo Titolare consideri tutte le possibili conseguenze della violazione, poiché quest'ultima potrebbe comunque dover essere segnalata per altri motivi.

A seconda delle circostanze, una violazione può riguardare tutti gli aspetti sopra indicati o una combinazione di essi.

La violazione dei dati può avvenire a seguito di un attacco informatico, di un accesso abusivo, di un incidente (es. incendio, allagamento, etc.) o per la perdita di un supporto informatico (smartphone, notebook, chiavetta USB, etc.) o per la sottrazione o perdita di documenti con dati personali (furto, smarrimento, abbandono, etc.). La casistica è molto ampia.

A mero **titolo esemplificativo** e senza pretesa di esaustività, l'oggetto della segnalazione di un data breach può essere:

- l'accesso abusivo (ad esempio: accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva divulgazione delle informazioni acquisite);
- dati cancellati accidentalmente o da soggetti non autorizzati;
- perdita della chiave di decriptazione;
- dati persi dall'ambiente di produzione che non possano essere ripristinati integralmente dalle copie di sicurezza e si debba provvedere manualmente alla loro ricostruzione;
- interruzione significativa di un servizio ("*black out*" elettrico o attacchi di tipo "*denial of service*");
- divulgazione di dati confidenziali a persone non autorizzate;
- errori nell'implementazione di una policy di controllo e verifica periodica delle abilitazioni degli accessi;
- divulgazione accidentale di credenziali di accesso a colleghi o personale non autorizzato;
- pubblicazione erronea delle informazioni personali (non di dominio pubblico) sul portale web istituzionale del Titolare;
- infedeltà aziendale (ad esempio: data breach causato da una persona interna che avendo autorizzazione ad accedere ai dati ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico);
- perdita o il furto di dati o di strumenti nei quali i dati sono memorizzati;
- perdita o il furto di documenti cartacei;
- pirateria informatica;
- virus o altri attacchi al sistema informatico o alla rete dell'Ente;
- banche dati alterate o distrutte senza autorizzazione rilasciata dal relativo "*owner*";

- violazione di misure di sicurezza fisica (ad esempio: forzatura di porte o finestre di stanze di sicurezza o archivi, contenenti informazioni riservate);
- smarrimento di pc portatili, devices o attrezzature informatiche aziendali;
- formattazione di dispositivi di memorizzazione;
- malfunzionamenti software quali esecuzione di uno script automatico non autorizzato; errori di programmazione che causano output errati, ecc.;
- Distruzione dolosa dei documenti: ad esempio incendio doloso provocato da personale interno o soggetti esterni che rende indisponibile in modo definitivo i documenti contenenti dati personali;
- distruzione dei supporti di memorizzazione a causa di sbalzi di temperatura e di elettricità, umidità, corto circuito, caduta accidentale, eventi catastrofici/incendi, ecc.;
- guasti alla rete aziendale: a titolo di esempio caduta delle comunicazioni durante il trasferimento di dati e perdita di dati durante la trasmissione, ecc.;
- invio di e-mail contenenti dati personali e/o particolari a erroneo destinatario.

2. Rilevazione della violazione

La prima fase nella gestione del data breach è quella che conduce alla rilevazione della violazione o presunta violazione di sicurezza e della sua comunicazione al Titolare. Nell'ipotesi in cui ci si dovesse accorgere di essere stati vittima di un data breach la prima cosa da fare è quella di **non farsi prendere dal panico ed agire in modo scomposto** ma, anzi, applicare subito le procedure previste dalla presente policy.

2.1. Acquisizione della notizia

In caso di concreta, sospetta e/o avvenuta violazione dei dati personali, è di estrema importanza assicurare che la stessa sia **affrontata immediatamente e correttamente** al fine di minimizzare l'impatto della violazione e prevenire che si ripeta. Ai fini di una corretta analisi della segnalazione, è necessario raccogliere fatti concreti prima di segnalare qualsiasi tipo di violazione, illecito ed irregolarità in ambito di tutela dei dati personali.

È importante che la raccolta della segnalazione o l'esecuzione della segnalazione da parte degli uffici avvenga **raccogliendo quante più informazioni possibili** (identificazione dei segnalatori, data ed ora in cui la segnalazione è avvenuta, dati descrittivi sulla violazione segnalata ecc.). **Le segnalazioni, pertanto, devono essere fondate su elementi di fatto precisi, circostanziati e concordanti.**

Se al momento della rilevazione dell'incidente di sicurezza non è disponibile una descrizione particolareggiata dell'evento, è comunque essenziale procedere immediatamente alla comunicazione dell'incidente al Dirigente o Titolare di P.O., competente in ragione del servizio o settore coinvolto, per una prima valutazione d'impatto, anche con **informazioni incomplete**. Laddove necessario, alla prima valutazione possono seguirne altre, in base alle informazioni che vengono acquisite nella prosecuzione dell'indagine.

2.2. Fonte della notizia

La segnalazione di un data breach può essere **interna** (da personale dipendente, convenzionato, stagisti, tirocinanti, amministratori, DPO, ...) o **esterna all'Ente** (Agid, Polizia, altre Forze dell'Ordine, giornalisti, utenti di servizi, RPD, Responsabili del trattamento, interessati, ecc.). Inoltre, ogni **interessato** può segnalare, anche solo in caso di sospetto, che i propri dati personali

siano stati utilizzati abusivamente o fraudolentemente da un terzo; in tal caso, l'interessato può richiedere al Titolare la verifica dell'eventuale violazione.

Il pubblico e, in genere, i soggetti che non sono legati al Titolare del trattamento da rapporti contrattuali od altrimenti vincolanti, possono segnalare anomalie, disservizi o potenziali incidenti sulla sicurezza mediante comunicazione scritta inviata al protocollo. Il Titolare rende disponibili presso i propri uffici e sul **sito web istituzionale**, la **modulistica** e le **informazioni** utili allo scopo. Sebbene la segnalazione possa avvenire in forma libera, si ritiene opportuno suggerire al segnalante l'utilizzo di un apposito modello ALLEGATO A "Modulo di segnalazione di una potenziale violazione di dati personali", predisposto in modo tale da agevolare l'attività istruttoria e valutativa da parte del Titolare.

Nel caso in cui la segnalazione sia raccolta presso persone fisiche, senza l'utilizzo della modulistica e delle procedure di cui sopra, è opportuno che chi riceve la segnalazione provveda anche a raccogliere informazioni di contatto sul segnalante (indirizzo di reperibilità, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica) che potranno, nel caso, essere utili durante la fase di gestione tecnica, per reperire maggiori informazioni circa la violazione segnalata. Ove possibile è sempre opportuno invitare il segnalante a rendere la propria dichiarazione per iscritto., anche in forma libera. In questa fase è opportuno non raccogliere dati personali appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, se non strettamente necessari.

Qualora la segnalazione pervenisse per **posta elettronica** certificata od ordinaria su una casella qualsiasi (istituzionale o meno) non è sufficiente il solo inoltro del messaggio ma occorre, comunque, seguire le modalità di seguito riportate. Allo stesso modo, ove la segnalazione pervenisse su **supporto cartaceo** non è sufficiente la sua mera registrazione al protocollo, occorrendo comunque che si segua la procedura di cui *infra*. Questo per accertarsi che la segnalazione non passi inosservata.

Anche le **segnalazioni anonime e/o verbali** devono essere raccolte e trasmesse conformemente a quanto *infra*, al fine di accertare la reale sussistenza della violazione, disporre l'eventuale notifica o le comunicazioni ed assumere i provvedimenti atti ad evitare l'aggravamento della situazione.

La **segnalazione di una potenziale violazione di dati personali da parte del personale operante all'interno della struttura del Titolare** deve avvenire solamente utilizzando l'apposito modello ALLEGATO A "Modulo di segnalazione di una potenziale violazione di dati personali".

2.3. Il monitoraggio degli eventi di sicurezza con impatto sulla protezione dei dati personali

L'individuazione di potenziali violazioni dei dati personali può anche avvenire a seguito di **attività di monitoraggio** degli eventi che possono arrecare violazioni dei dati, sia digitale ed automatizzata che cartacea. Il monitoraggio viene effettuato tramite il controllo delle attività di trattamento definite nel Registro dei trattamenti, in particolare per quei trattamenti che sono stati valutati con rischio non trascurabile in fase di valutazione d'impatto. Le attività di monitoraggio si possono suddividere in due tipologie:

- A) Il monitoraggio degli eventi generati dai sistemi ICT:** tale monitoraggio include l'insieme delle attività di controllo finalizzate al rilevamento degli eventi tracciati dai sistemi informatici e dalle infrastrutture di sicurezza perimetrale che assumono carattere di rilevanza ai fini della sicurezza informatica. Tali eventi relativi ai sistemi ICT sono monitorati e gestiti dall'Amministratore di Sistema od altra figura equivalente, incaricata delle attività di gestione operativa della sicurezza ed alla quale siano assegnati i privilegi di accesso in lettura dei file di tracciamento.

B) Il monitoraggio dei luoghi fisici del trattamento e dell'archiviazione di dati personali. I luoghi fisici preposti al trattamento di informazioni personali riconducibili alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, con particolare riferimento agli eventuali archivi cartacei, devono essere controllati periodicamente dal personale preposto alla vigilanza, ove previsto, ed anche con l'ausilio di eventuali dispositivi di videosorveglianza. In ogni caso sia il personale di guardiana o di vigilanza, sia il personale operativo, autorizzato all'accesso ai locali o al trattamento dei dati personali, è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi evento di presunta o palese violazione della privacy come ad esempio:

- smarrimento o furto di documenti cartacei contenenti informazioni personali;
- smarrimento o furto di supporti digitali o di computer fissi o mobili contenenti dati personali;
- constatazione di effrazione o tentativi di effrazione alle porte di accesso od alle serrature di chiusura degli armadi che custodiscono documenti;
- presenza di personale non autorizzato nei locali preposti al trattamento di informazioni personali.

Qualunque constatazione di violazione o sospetta violazione, emersa in sede di monitoraggio, deve essere comunicata al Dirigente o Titolare di P.O. responsabile in ragione del servizio o settore coinvolto **entro e non oltre 4 ore** dalla sua verifica.

2.4. Trasmissione della notizia

Ricevuta, da chiunque ed in qualunque modo, la segnalazione di un potenziale od effettivo incidente sulla sicurezza la medesima è immediatamente **trasmessa al Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto o, in caso di incertezza sulla sua individuazione, assenza o indisponibilità, al DPO**, compilando il documento di cui all'ALLEGATO B "Modulo di inoltro di segnalazione di una potenziale violazione di dati personali", senza ritardo e, comunque, entro 4 ore dalla sua ricezione. Il modello di segnalazione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato con le modalità più idonee (posta elettronica, consegna a mani, ..) a garantirne la pronta e puntuale conoscenza in quanto permetterà di condurre una valutazione iniziale riguardante la notizia dell'incidente occorso e, ciò, al fine di stabilire se si sia effettivamente verificata un'ipotesi di data breach (violazione) e se sia necessaria un'indagine più approfondita dell'accaduto. Contestualmente alla **trasmissione documentale** della segnalazione è necessario **l'avvertimento** del destinatario anche in modo **verbale** allo scopo di assicurarsi che quanto comunicato non passi inosservato.

Ricevuta la segnalazione, il Dirigente o Titolare di P.O. coinvolto, provvede ad **informarne prontamente e, comunque non oltre 12 ore dalla conoscenza della segnalazione, il DPO a mezzo PEC**, al seguente indirizzo: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

Il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto, anche insieme ai soggetti coinvolti nell'incidente e sotto la supervisione del DPO, coordina la raccolta delle informazioni nel più breve tempo possibile ed **informa prontamente il Sindaco** o suo sostituto o delegato.

Nel caso la violazione coinvolga **più servizi o settori** del Titolare, il coordinamento dei Dirigenti o Titolari di P.O. avviene a cura del Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore maggiormente coinvolto. In casi di incertezza o contrasto, spetta al DPO individuare la figura del coordinatore. Resta inteso che, l'utilizzo nel presente documento, della terminologia "Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto" sta ad indicare altresì la figura del coordinatore di cui sopra.

Nel caso in cui si tratti di violazione di dati contenuti in un **sistema informatico**, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto dovrà coinvolgere in tutta la procedura indicata nel presente documento anche il Responsabile dell'Area IT o un suo delegato, in caso di assenza e/o l'Amministratore di sistema, ovvero, nei casi di dati gestiti in "cloud" da ditte esterne, il referente della ditta interessata.

3. Analisi e Valutazione della violazione

Questa fase si compone di tutte quelle operazioni, accertamenti e verifiche tese a supportare la valutazione dell'accaduto. Una volta stabilito che un data breach è avvenuto, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto, insieme al DPO ed all'Amministratore di sistema od altra figura analoga, dovrà stabilire:

- a) se esistono azioni che possano **limitare i danni** che la violazione potrebbe causare;
- b) una volta identificate tali azioni, quali siano i soggetti che devono agire per contenere la violazione;
- c) se sia necessario **notificare** la violazione all'Autorità di controllo;
- d) se sia necessario **comunicare** la violazione agli interessati.

Il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto e tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti (a mero titolo esemplificativo, Amministratore di sistema od altra figura analoga, Responsabile IT, altri dirigenti o titolari di P.O., ...) sono responsabili, sulla base delle rispettive competenze ed in base alla tipologia della violazione, dell'analisi tecnica dell'evento e delle azioni da mettere in atto tempestivamente per il contenimento del danno.

È importante che questa fase, nella sua prima esecuzione, **si concluda nel più breve tempo possibile, massimo 24 ore**, per consentire il primo processo decisionale di valutazione da parte del Titolare e permettergli di eseguire le eventuali notifiche e comunicazioni entro i termini previsti.

Si ricorda che l'art. 33 paragrafo n. 4 del GDPR recita *"Qualora nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo"*. Pertanto, sarà fondamentale raccogliere il maggior numero di informazioni relative alla violazione di dati personali e, anche in caso queste non siano per il momento ritenute esaustive, effettuare comunque la notificazione all'Autorità di controllo.

3.1. Analisi tecnica dell'evento

Per identificare le modalità di gestione di una violazione e gli eventuali obblighi di notifica e/o di comunicazione, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto (con il supporto dell'Amministratore di sistema od altra figura) effettua, anzitutto, un'analisi tecnica della segnalazione, all'interno della quale, **dovrà essere accertato se la violazione segnalata sia considerabile o meno un data breach**.

Questa fase dev'essere condotta con **estrema celerità**, anche se non si riescono ad individuare tutti gli elementi utili, ad eccezione della determinazione della sussistenza della violazione. Le verifiche potranno eventualmente proseguire anche dopo una prima valutazione. Inoltre l'Autorità di controllo o gli alti organi nazionali (polizia, magistratura, CERT-PA ecc, ...) potrebbero richiedere o ritenere necessari approfondimenti. Dunque, l'incompletezza delle informazioni, così come la necessità di approfondimenti potrebbero rendere necessario ripetere la fase anche più volte.

Nessuna segnalazione deve concludersi in questa fase unicamente sulla base di un **giudizio di inaffidabilità del segnalante**: occorrerà comunque appurare se la violazione si è effettivamente verificata. Parimenti, nessuna segnalazione che sia relativa unicamente ad operazioni svolte con strumenti informatici potrà concludersi durante l'analisi tecnica per il solo fatto che non sussiste una violazione di dati personali, in quanto potrebbe in ogni caso rendersi necessario informare altre Autorità competenti (ad es., CERT-PA).

Si dovranno, ove possibile, rilevare:

- la causa e la natura del disservizio o della rottura;
- valutazione delle eventuali vulnerabilità collegate con l'incidente ed individuazione delle azioni di mitigazione delle vulnerabilità individuate;
- l'esistenza di misure adottate precedentemente all'evento per contrastare il rischio;
- valutazione dei tempi e modalità di riparazione e ripristino dei sistemi, dell'infrastruttura e delle configurazioni;
- verifica dei sistemi recuperati;
- l'eventualità di perdita di dati durante il ripristino, la loro tipologia, se i dati sono reperibili in altre aree dei sistemi o presso terzi e le tempistiche per il recupero.

3.2. Valutazione della violazione al fine del rispetto degli obblighi di notifica e comunicazione

Esaurita l'analisi tecnica, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto, dovrà svolgere tutte le operazioni necessarie a raccogliere gli elementi per l'ulteriore valutazione dell'evento, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dal GDPR. Più precisamente il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto (con il supporto dell'Amministratore di sistema od altra figura) dovrà **accertare che i dati oggetto di violazione siano dati personali nonché la probabilità o meno che l'evento abbia comportato dei rischi per i diritti e la libertà delle persone e la gravità del rischio così identificato**. Nello specifico verrà effettuato:

- a) il riconoscimento della categoria della violazione (se di riservatezza, di integrità o di disponibilità) o altro evento (cfr. Linee Guida sulla notifica delle Violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 WP 250 Par. 1. punto 2);
- b) l'identificazione dei dati violati/distrutti/compromessi e relativi trattamenti;
- c) l'identificazione degli interessati;
- d) il contenimento del danno;

Tutte le operazioni effettuate devono essere tracciate e riconducibili a specifiche persone.

3.2.1. valutazione dell'impatto sugli interessati

Nella fase di valutazione, sulla base delle informazioni rinvenute, occorre innanzitutto stabilire se nell'incidente sono coinvolti i **dati personali**. In caso di risposta positiva occorre valutare l'impatto sugli interessati:

- a) ove si tratta di una *violazione di riservatezza* occorre verificare che le misure di sicurezza (es.: cifratura dei dati) in uso rendano improbabile l'identificazione degli interessati (non compromissione della chiave, algoritmo di cifratura o impronta senza vulnerabilità note);
- b) in caso di *perdita di integrità o disponibilità* di dati occorre valutare se è possibile il recupero degli stessi in tempi compatibili con i diritti degli interessati.

I fattori da considerare nella valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate dalla violazione possono così essere esemplificati (trattasi di elencazione non esaustiva né vincolante):

FATTORE	OSSERVAZIONI
Aspetti generali	<p>Valutazione della gravità dell’impatto potenziale sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche e della probabilità che tale impatto si verifichi.</p> <p>Se le conseguenze di una violazione sono più gravi, il rischio è più elevato; analogamente, se la probabilità che tali conseguenze si verifichino è maggiore, maggiore sarà anche il rischio</p>
Tipo di violazione	<p>distruzione, modifica, perdita, divulgazione (ad esempio, una violazione della riservatezza può avere conseguenze diverse rispetto ad una violazione in cui i dati siano stati persi e non più disponibili)</p>
Natura, carattere sensibile e volume dei dati personali	<p>Alcuni tipi di dati personali possono sembrare relativamente innocui, tuttavia occorre valutare attentamente ciò che questi dati possono rivelare sull’interessato a malintenzionati.</p> <p>Solitamente più i dati sono sensibili, maggiore è il rischio di danni per le persone interessate.</p> <p>Inoltre, di norma, una combinazione di dati personali ha un carattere più sensibile rispetto a un singolo dato personale.</p> <p>Una violazione che interessi grandi quantità di dati personali relative a molte persone può avere ripercussioni su un numero corrispondentemente elevato di persone.</p>
Facilità di identificazione delle persone fisiche	<p>facilità di identificazione, diretta o indiretta tramite abbinamento con altre informazioni, di specifiche persone fisiche sulla base dei dati personali compromessi dalla violazione.</p> <p>L’identificazione può essere direttamente o indirettamente possibile a partire dai dati oggetto di violazione, tuttavia può dipendere anche dal contesto specifico della violazione e dalla disponibilità pubblica dei corrispondenti dettagli personali</p>
Gravità delle conseguenze per le persone fisiche	<p>danno potenziale alle persone fisiche che potrebbe derivare dalla violazione comprese le categorie degli interessati e dei dati personali coinvolti e la permanenza a lungo termine delle conseguenze del danno (furto di identità, danni fisici, disagio psicologico, danni reputazionali).</p> <p>Il fatto che si sappia o meno che i dati personali sono nelle mani di persone le cui intenzioni sono sconosciute o potenzialmente dannose può incidere sul livello di rischio potenziale.</p> <p>Si dovrebbe altresì tener conto della permanenza delle</p>

	conseguenze per le persone fisiche laddove l'impatto possa essere considerato maggiore qualora gli effetti siano a lungo termine.
Caratteristiche particolari del Titolare	La natura e il ruolo del Titolare del trattamento e delle sue attività possono influire sul livello di rischio per le persone fisiche in seguito a una violazione
Caratteristiche particolari dell' interessato	Se la violazione riguarda dati personali relativi a persone fisiche vulnerabili (minori, anziani, pazienti, ...), queste ultime potrebbero essere esposte a un rischio maggiore di danni
Numero di persone fisiche interessate	Di norma, maggiore è il numero di persone fisiche interessate, maggiore è l'impatto che una violazione può avere. Tuttavia, una violazione può avere ripercussioni gravi anche su una sola persona fisica, a seconda della natura dei dati personali e del contesto nel quale i dati sono stati compromessi.

Qualora il numero degli interessati dalla violazione, o potenziali interessati, sia ridotto e questi siano identificabili è opportuno stilare degli elenchi da utilizzare nel caso in cui il sia necessario inviare loro delle comunicazioni personalizzate.

3.2.2. valutazione della gravità del rischio

La gravità di una violazione di dati personali è definita come la **stima dell'entità del potenziale impatto sulle persone fisiche derivante dalla violazione medesima**. Tale valutazione di impatto permette di stabilire la necessità di notifica della violazione all'Autorità di controllo, in particolare se probabile un rischio per la libertà e diritti delle persone fisiche, e la comunicazione anche agli interessati, nel caso in cui tale rischio sia elevato.

La violazione dei dati può comportare elevati **rischi per i diritti e le libertà delle persone** fisiche. I rischi principali sono connessi alla possibilità che l'interessato subisca danni fisici, materiali o immateriali connessi perdita del controllo dei dati personali quali, ad esempio:

- a) limitazione dei diritti;
- b) discriminazione;
- c) furto o usurpazione di identità;
- d) perdite finanziarie;
- e) decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
- f) pregiudizio alla reputazione;
- g) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari);
- h) qualsiasi altro danno economico o sociale, significativo.

Le linee guida elaborate dal Gruppo ex art. 29 suggeriscono di ritenere, il rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, quantomeno come “probabile” quando la violazione riguardi dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, oppure che includono dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza.

I considerando 75 e 76 del GDPR suggeriscono che, di norma, nella valutazione del rischio si dovrebbero prendere in considerazione tanto la **probabilità** quanto la **gravità** del rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre il regolamento afferma che il rischio dovrebbe essere valutato in base a una valutazione oggettiva:

- **gravità**: rilevanza degli effetti pregiudizievoli che la violazione è in grado di produrre sui diritti e le libertà delle persone coinvolte (es. impedendo il controllo da parte dell’interessato sulla diffusione dei propri dati);
- **probabilità**: grado di possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti (es. la perdita di ogni traccia dei dati).

le **tabelle** che seguono rappresentano visivamente quanto deve essere oggetto di valutazione

GRAVITÀ	Impatto della violazione sui diritti e le libertà delle persone coinvolte
	BASSO : gli individui possono andare incontro a <i>disagi minori</i> , che supereranno senza alcun problema (tempo trascorso reinserendo informazioni, fastidi, irritazioni, ecc.);
	MEDIO : gli individui possono andare incontro a <i>significativi disagi</i> , che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità, ecc.);
	ALTO : gli individui possono andare incontro a <i>conseguenze significative</i> , che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento in liste nere da parte di istituti finanziari, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, ecc.);
	MOLTO ALTO : gli individui possono subire conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non sono in grado di superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, ecc.)
PROBABILITÀ	Possibilità che si verifichino uno o più eventi temuti
	BASSA : è improbabile che la minaccia si materializzi
	MEDIA : c'è una ragionevole possibilità che la minaccia si materializzi
	ALTA : la minaccia potrebbe materializzarsi
	MOLTO ALTA : l'evento temuto si è realizzato

PROBABILITA'	GRAVITA'				
		MA	A	M	B
	MA				
	A				
	M				
	B				

Tuttavia va considerato che nel caso di una violazione di dati personali effettiva, l'evento si è già verificato, quindi l'attenzione si concentra **esclusivamente sul rischio** risultante dell'impatto di tale violazione sulle persone fisiche.

	Descrizione	Notifica all'Autorità	Comunicazione agli interessati
Rischio	BASSO: nessun pregiudizio sui diritti e sulle libertà degli interessati né sulla sicurezza dei dati personali coinvolti	NO	NO
	MEDIO: possibile pregiudizio sui diritti e sulle libertà degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali coinvolti	SI	NO
	ALTO e MOLTO ALTO: pregiudizio certo sui diritti e sulle libertà degli interessati e sulla sicurezza dei dati personali coinvolti	SI	SI

Sulla base degli elementi di cui sopra, acquisito un ragionevole grado di certezza del fatto che sia avvenuto un incidente per la sicurezza delle informazioni che abbia compromesso dati personali, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto:

- stima la gravità e la probabilità della violazione e classifica il rischio;
- documenta la decisione presa a seguito della valutazione del rischio nel Registro delle violazioni. Gli elementi a supporto del procedimento e degli esiti della valutazione del rischio sono documentati utilizzando il modello ALLEGATO C - "Modulo di valutazione del rischio connesso al violazione di dati personali" e tale documentazione è conservata in apposito archivio.

Scenari al termine della fase valutativa

A) ove i **rischi per gli interessati siano trascurabili**, la procedura può terminare, dopo aver documentato il processo e le scelte operate: le misure messe in atto sono state adeguate alla minaccia. Una eventuale fase di miglioramento può essere innescata per incrementare ulteriormente la protezione del dato, ma non è obbligatoria.

L'art. 33 paragrafo 1 chiarisce, infatti, che **non vi è obbligo di notifica della violazione quando è "improbabile" che questa comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche**: un esempio potrebbe essere quello di dati personali già disponibili pubblicamente, la cui divulgazione non costituirebbe un rischio probabile per la persona fisica. Tuttavia, si dovrebbe tenere presente che, sebbene inizialmente la notifica possa non essere richiesta se non esiste un

rischio probabile per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la situazione potrebbe cambiare nel corso del tempo e **il rischio dovrebbe essere rivalutato**.

A questo proposito, i Garanti europei nelle loro linee guida, precisano che la mancata comunicazione può essere sanzionata ma che nessuna sanzione è prevista nel caso di comunicazione incompleta o di comunicazione non necessaria.

B) nel caso che i **rischi per l'interessato non siano trascurabili** occorre procedere alla notificazione all'Autorità di controllo sulla scorta delle indicazioni di cui al successivo paragrafo 4. In questo caso, la procedura deve dare le giuste priorità agli sforzi di contenimento dell'incidente. In ogni caso va condotta una fase di miglioramento.

C) qualora i **rischi per l'interessato siano elevati** occorre procedere alla comunicazione della violazione alle persone fisiche interessate, di cui al successivo paragrafo 6, in aggiunta alla notificazione all'Autorità di controllo, salvo che quest'ultima richieda di omettere o ritardare la comunicazione stessa. In ogni caso va condotta una fase di miglioramento.

3.3. Valutazioni supplementari

Ulteriori analisi dell'accaduto possono rendersi necessarie qualora:

- a) il Titolare ritenga necessario un approfondimento finalizzato ad es. all'integrazione di una precedente notifica all'Autorità di controllo;
- b) l'Autorità di controllo, gli organi di polizia o la magistratura ritengano necessarie informazioni aggiuntive od approfondimenti di informazioni già fornite;
- c) durante una delle fasi del processo di gestione del data breach siano emerse situazioni non approfondibili o non sia stato possibile coinvolgere pienamente responsabili esterni o questi non abbiano comunicato in tempo utile i risultati delle loro analisi.

L'analisi supplementare può essere attivata più volte per la stessa violazione, secondo necessità.

4. Notifica della violazione dei dati personali all'Autorità di controllo

4.1. Quando effettuare la notificazione

La normativa prevede che, **non appena si venga a conoscenza di una violazione dei dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone coinvolte**, sia obbligatorio effettuare la notifica all'Autorità. Pertanto, la notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione non è un processo automatico, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta al Titolare.

Le Linee guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) – WP250, versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018, chiariscono quando il Titolare del trattamento possa considerarsi "*a conoscenza*" di una violazione.

Il Gruppo di lavoro europeo ritiene che il Titolare del trattamento debba considerarsi "*a conoscenza*" nel momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che abbia portato alla compromissione dei dati personali. Tuttavia, va considerato che il regolamento impone al Titolare del trattamento di attuare tutte le misure tecniche ed organizzative di protezione adeguate a stabilire immediatamente se si sia verificata una violazione ed informare tempestivamente l'Autorità di controllo e gli interessati. Il Gruppo ex art. 29 afferma inoltre che è opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato

ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione e delle sue conseguenze e dei suoi effetti negativi per l'interessato.

Il Titolare del trattamento è quindi tenuto a prendere le misure necessarie per assicurarsi di venire "a conoscenza" di eventuali violazioni in maniera tempestiva, in modo da poter adottare le misure appropriate.

Il momento esatto in cui il Titolare del trattamento può considerarsi "a conoscenza" di una particolare violazione dipenderà dalle circostanze della violazione.

Nella pratica, rilevazione e valutazione dell'evento sono spesso interconnesse e già nell'immediato può essere riscontrato un rischio ragionevole di violazione e, anche se non sono disponibili subito maggiori informazioni di dettaglio, si rende necessaria una preventiva notificazione all'Autorità di controllo.

Vi sono casi, tuttavia, in cui è possibile definire se l'evento costituisca una violazione ai sensi del GDPR solo al termine della fase di valutazione. In questo caso la decorrenza della tempistica per la notificazione all'Autorità di controllo è, comunque, dal momento della constatazione.

Qualora i contorni della violazione non siano chiari si può attendere fino ad **un massimo di 72 ore** prima di effettuare una notifica (Non si tratta di un termine puramente indicativo ma **categorico**, il cui mancato rispetto se non adeguatamente motivato, integra una situazione sanzionabile). Alla scadenza delle 72 ore è comunque necessario fare una comunicazione significando che questa è l'inizio di una notifica in fasi. Il GDPR consente infatti una notifica per fasi, a condizione che il Titolare indichi i motivi del ritardo, in conformità all'articolo 33, paragrafo 1.

In ogni caso, l'accento dovrebbe essere posto sulla tempestività dell'azione per indagare su un incidente per stabilire se i dati personali sono stati effettivamente violati e, in caso affermativo, prendere misure correttive ed effettuare la notifica, se necessario.

Qualora la notifica all'Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, essa va corredata dei **motivi del ritardo**. Si suggerisce in ogni caso di procedere comunque all'effettuazione della notifica entro il termine, fatto salvo quanto *infra* con riferimento alla notifica per fasi.

Si ricorda che **l'obbligo di effettuare la notifica all'Autorità di controllo, ricorre solo quando:**

- a) l'Ente è Titolare del trattamento di dati coinvolti nell'incidente;
- b) l'Ente è Contitolare del trattamento con delega alla notifica;
- c) l'Ente è Responsabile del trattamento con delega alla notifica. L'Ente non ha il dovere di notificare la violazione all'Autorità di controllo quando agisce come Responsabile del trattamento per conto di altro Titolare, senza delega alla notifica. In questo caso l'Ente deve comunicare al Titolare del trattamento la sospetta violazione e/o l'incidente di sicurezza riguardante dati personali, nei modi convenuti, con la massima tempestività e mettersi a disposizione di quest'ultimo per approfondimenti e contenimento dei danni.

4.2. Come effettuare la notificazione

Per le violazioni identificate, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto redige il **documento di notifica della violazione**, compilando **l'apposito modello presente sul sito e secondo le istruzioni dell'Autorità di controllo, previa consultazione ed in collaborazione con il DPO**. Si allega al presente documento, a mero titolo

esemplificativo, il modello di notificazione approvato dall’Autorità di controllo italiana con provvedimento del 31 luglio 2019, fermo restando che è preciso onere del Dirigente o Titolare di P.O. competente ad effettuare la notifica, verificarne l’attualità, sia in termini di contenuto che di procedura (ALLEGATO D – “Violazione di dati personali – modello di notifica al Garante”).

Si può valutare di effettuare una **notifica cumulativa** se una stessa compromissione abbia riguardato la stessa tipologia di dati con le stesse modalità e gli stessi siano stati violati in un lasso di tempo relativamente breve. Ove si verificano diverse violazioni riguardanti tipi diversi di dati personali, violati in maniere diverse, la notifica deve procedere secondo l’iter normale.

Si ricorda che è altresì ammessa una **notificazione “per fasi”** allorquando non si disponga di tutte le informazioni necessarie su una violazione, entro 72 ore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza. In tali casi, all’atto della prima notifica all’Autorità di controllo, il Titolare informa quest’ultima del fatto che non dispone ancora di tutte le informazioni richieste e che fornirà ulteriori dettagli in un momento successivo.

4.3. Eventuali ulteriori notificazioni (o denunce)

Effettuata la notifica in favore dell’Autorità di controllo, è poi opportuno verificare se:

- 1) sia necessaria una *seconda notifica*, più approfondita, quale conseguenza di un’analisi tecnica supplementare ovvero di elementi ed informazioni successivamente acquisiti. È opportuno inoltre precisare che se, dopo la notifica iniziale, una successiva indagine dimostrasse che l’incidente di sicurezza è stato contenuto e che non si è verificata alcuna violazione, il Titolare del trattamento può informarne l’Autorità di controllo. Tali informazioni possono quindi essere aggiunte alle informazioni già fornite all’Autorità di controllo e l’incidente può essere quindi registrato come un evento che non costituisce una violazione. Non si incorre in alcuna sanzione se si segnala un incidente che alla fine si rivela non essere una violazione;
- 2) sia necessario effettuare una comunicazione alle *forze dell’ordine* od all’*Autorità giudiziaria* competente.

5. Recepimento della eventuale risposta dell’Autorità di controllo

Il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto dispone con sollecitudine ulteriori indagini o eventuali misure correttive, secondo le disposizioni ricevute dall’Autorità di controllo. Parimenti provvede a seguito del ricevimento di indicazioni od ordini relativamente alla comunicazione da effettuare o non effettuare in favore degli interessati.

6. Comunicazione della violazione dei dati personali all’interessato

Contestualmente alla decisione di notificare all’Autorità di controllo, occorre valutare se sia il caso di informare anche gli interessati. Il modello di notificazione predisposto dall’Autorità di controllo richiede infatti specifica indicazione e descrizione delle circostanze e valutazioni che hanno condotto ad effettuare o non effettuare la comunicazione agli interessati.

A tale scopo va valutata la gravità del rischio per gli interessati ed i loro diritti.

Nel caso di accertamento di una **violazione di dati personali che sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche**, come valutato secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto, provvederà ad informare gli interessati sul fatto avvenuto, sui dati violati e sulle procedure necessarie a ridurre il rischio (**la soglia per la comunicazione delle violazioni alle persone fisiche è quindi più elevata rispetto a quella della notifica all’Autorità di controllo**,

pertanto non tutte le violazioni dovranno essere comunicate agli interessati, il che li protegge da inutili disturbi arrecati dalla notifica). In tale ipotesi occorre quindi valutare:

- a) la fattibilità di contattarli singolarmente oppure la necessità di procedere con pubblicazioni su diversi mezzi di comunicazione (sito web, quotidiani, radio, tv);
- b) le misure di contenimento che gli stessi interessati possano mettere in atto per minimizzare i rischi;
- c) le forme di comunicazione più comprensibili per gli interessati (mezzi, lingue, linguaggio) come indicato nelle Linee guida elaborate dal Gruppo ex art. 29 in materia di trasparenza (WP 260), aggiornate in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Anche di questa fase deve essere prodotta e conservata appropriata documentazione.

6.1. Quando effettuare la comunicazione

Il GDPR afferma che la comunicazione di una violazione agli interessati dovrebbe avvenire **“senza ingiustificato ritardo”**, il che significa il prima possibile. **L’obiettivo principale della comunicazione agli interessati consiste nel fornire loro informazioni specifiche sulle misure che questi possono prendere per proteggersi.** A seconda della natura della violazione e del rischio presentato, la comunicazione tempestiva aiuterà le persone a prendere provvedimenti per proteggersi da eventuali conseguenze negative della violazione.

Da notare inoltre che il Considerando 86 suggerisce che *“Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l’autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell’applicazione della legge”*. Parallelamente, il Considerando 88 indica che la notifica di una violazione dovrebbe tenere *“conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali”*.

Conseguentemente si ritiene suggeribile, **nel contesto della notifica all’Autorità di controllo, formulare espressa richiesta di indicazioni in tal senso** (non soltanto se provvedere alla comunicazione o no, ma anche quale contenuto della comunicazione e quali canali suggeriti).

6.2. Come effettuare la comunicazione

Per la comunicazione, è possibile identificare **uno o più canali di comunicazione**, a seconda delle circostanze, quali email, SMS, posta, comunicati pubblicitari, banner o notifiche su siti web, scegliendo il canale che massimizza la probabilità che tutti gli interessati siano raggiunti dal messaggio. Caso per caso, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto, dovrà **sempre privilegiare la modalità di comunicazione diretta** con i soggetti interessati (quali e-mail, SMS o messaggi diretti).

Il messaggio dovrà essere comunicato in maniera evidente e trasparente, evitando quindi di inviare le informazioni nel contesto di update generali o newsletter, che potrebbero essere facilmente fraintesi dai lettori.

Non deve essere utilizzato il canale di contatto compromesso dalla violazione, in quanto tale canale potrebbe essere utilizzato anche da autori di attacchi che si fanno passare per il Titolare del trattamento.

Nel caso in cui la segnalazione diretta richieda uno sforzo ritenuto sproporzionato, allora si potrà utilizzare una comunicazione pubblica, che dovrà essere ugualmente efficace nel contatto diretto con l'interessato.

Ove non si abbia la possibilità di comunicare una violazione all'interessato perché non si disponga di dati sufficienti per contattarlo, questi sarà informato non appena sia ragionevolmente possibile farlo (ad esempio quando l'interessato esercita il proprio diritto ai sensi dell'articolo 15 di accedere ai dati personali e fornisce le informazioni necessarie per essere contattato).

6.3. Quali informazioni comunicare

Sebbene sia preferibile utilizzare il modello ALLEGATO E – “Comunicazione all'interessato della violazione dei dati personali”, la comunicazione in altra forma deve comunque contenere, ai sensi dell'art. 34, le seguenti **informazioni**:

- 1) il nome ed i dati di contatto del RPD o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- 2) una descrizione della natura della violazione;
- 3) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 4) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
- 5) se l'Autorità di controllo abbia suggerito od ordinato misure di gestione della violazione e sull'attenuazione del suo impatto;
- 6) eventuali indicazioni al destinatario sul modo in cui proteggersi dalle possibili conseguenze negative della violazione

6.4. Quando non effettuare la comunicazione

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art. 34 del GDPR, **la comunicazione non è richiesta** se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) il Titolare del trattamento ha, successivamente alla violazione, adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece ad una comunicazione pubblica o ad una misura simile, ad esempio rendere disponibili le informazioni a richiesta, tramite la quale gli interessati siano informati con analoga efficacia.

Ove si decida di non comunicare una violazione all'interessato, si ricordi che l'articolo 34, paragrafo 4, prevede che l'Autorità di controllo possa richiedere che lo si faccia ugualmente, qualora ritenga che la violazione possa presentare un rischio elevato per l'interessato, fatto naturalmente salvo l'esercizio dei poteri e delle sanzioni a propria disposizione.

7. Altre segnalazioni

Il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore coinvolto dovrà verificare la necessità di informare altri organi quali, a mero titolo esemplificativo:

- CERT-PA (in caso di incidenti informatici ai sensi della Circolare Agid n. 2/2017 del 18.04.2017);

- Organi di Polizia (in caso di violazioni di dati conseguenza di comportamenti illeciti o fraudolenti);
- CNAIPC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche).
- Al Gestore di Identità Digitale e Agid nel caso in cui si individui un uso anomalo di un'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Ciascuna segnalazione dovrà avvenire nel rispetto delle procedure ed utilizzando la modulistica all'uopo eventualmente predisposta da ciascuna Autorità di vigilanza o controllo.

8. Documentazione della violazione

L'art. 33 paragrafo n. 5 del DGPR, prescrive al Titolare di documentare qualsiasi violazione dei dati personali, anche se non notificate all'Autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze ed i provvedimenti adottati al fine di consentire all'Autorità di controllo di verificare il rispetto della norma.

Si ricorda che la mancata corretta documentazione di una violazione può comportare l'esercizio da parte dell'Autorità di controllo dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 58 e l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83.

Il Titolare ha, quindi, stabilito di documentare gli incidenti di sicurezza e le violazioni di dati personali come segue:

- adozione, di un registro "interno" delle (sole) violazioni di dati personali, intendendosi per tale un inventario aggiornato delle violazioni contenente tutte le informazioni necessarie a chiarire le circostanze nelle quali si sono verificate, le conseguenze che le stesse hanno avuto ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Esso tiene traccia anche delle varie fasi di gestione dell'evento, dalla rilevazione, all'analisi e alla sua risoluzione e conclusione;
- adozione di modulistica, anche a rilevanza esterna, idonea a documentare gli incidenti di sicurezza e le violazioni di dati personali.

Il GDPR non specifica un **periodo di conservazione** per tale documentazione. Essa sarà dunque conservata nel rispetto dei termini e delle norme di legge sulla conservazione della documentazione amministrativa, anche in considerazione del fatto che la conservazione è, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 5, nella misura in cui il Titolare potrà essere chiamato a fornire prove all'Autorità di controllo in merito al rispetto di tale articolo oppure, più in generale, del principio di responsabilizzazione.

8.1. il Registro delle violazioni

Il DPO è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle violazioni.

Poiché il GDPR non specifica quale debba essere il **contenuto** e la **forma** del Registro delle violazioni né il tipo di supporto sul quale debba essere redatto, per estensione delle disposizioni contenute nell'art. n. 30 del GDPR (relativamente al registro delle attività di trattamento e registro delle categorie di attività di trattamento) si presume che tale registro possa anche essere **di tipo elettronico**. Il Titolare ha quindi deciso di adottarlo in tale forma.

L'inventario dovrà essere accompagnato da idonee misure di sicurezza atte a garantire **l'integrità e l'immodificabilità dei dati in esso registrati** quali ad esempio la protocollazione, la stampa, ...).

I dati presenti nel registro sono trattati nel rispetto del **principio di minimizzazione** e secondo le misure necessarie per mitigare i rischi di violazione dei dati personali.

Ogni segnalazione, comprese quelle **non veritiere**, deve essere soggetta a registrazione nel registro delle violazioni.

Per ogni violazione di cui sia accertata l'esistenza, anche se non notificata all'Autorità di controllo e non comunicata agli interessati, il registro riporterà:

(con riferimento alla segnalazione)

- numerazione progressiva;
- data ed ora della segnalazione;
- dati identificative del segnalante;
- unità organizzativa coinvolta;
- organi informati;

(con riferimento alla violazione)

- luogo violazione;
- modalità della violazione;
- descrizione dei sistemi, apparati, reti, banche dati oggetto di data breach;
- la natura della violazione dei dati personali;
- altri elementi utili alla descrizione della violazione;

(con riferimento agli interessati)

- indicazione delle categorie di interessati coinvolti;
- indicazione del numero approssimativo di interessati coinvolti;

(con riferimento ai dati personali coinvolti)

- indicazione delle categorie dei dati personali coinvolte;
- indicazione del numero approssimativo di dati personali coinvolti;

(con riferimento alle conseguenze)

- descrizione delle previste (o verificate) conseguenze;

(con riferimento ai rimedi)

- indicazione delle misure adottate per porre rimedio alla violazione;
- indicazione delle misure proposte per porre rimedio alla violazione;

(con riferimento all'attenuazione delle conseguenze)

- indicazione delle misure adottate per attenuare i possibili effetti negativi;
- indicazione delle misure proposte per attenuare i possibili effetti negativi;

(con riferimento ai tempi di ripristino)

- indicazione della tempistica stimata

(con riferimento alla notifica all'Autorità di controllo)

- indicazione se ricorre il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- effettuazione o meno della notificazione;
- ragioni della omessa notificazione all'Autorità di controllo;

(con riferimento alla comunicazione agli interessati)

- indicazione se ricorre rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e le relative ragioni;
- effettuazione o meno della comunicazione;
- ragioni della omessa comunicazione agli interessati;

8.2. Altri documenti ed informazioni

Ad integrazione di quanto riportato nel registro, il Dirigente o Titolare di P.O. competente in ragione del servizio o settore competente raccoglie e **conserva tutti i documenti** relativi ad ogni

violazione, compresi quelli inerenti alle circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

9. Fase di miglioramento

Una volta contenuti i rischi o le conseguenze della violazione ed adempiuto agli obblighi di notificazione e comunicazione previsti dal GDPR occorre dedicare attenzione alla fase di miglioramento delle misure tecniche ed organizzative in uso presso il Titolare, al fine di evitare il ripetersi di incidenti analoghi.

Le azioni previste in questa fase sono:

- l'analisi della relazione dettagliata sull'incidente;
- la reiterazione del processo di Gestione del rischio informativo;
- l'eventuale revisione di questo documento (se necessaria) e di eventuali altri documenti collegati (es. Analisi del rischio, Misure di sicurezza);
- l'individuazione di controlli che diminuiscano la probabilità dell'incidente o i relativi impatti sul sistema colpito e su sistemi analoghi;
- la revisione del sistema di gestione della protezione dei dati;
- la revisione con cadenza almeno annuale della procedura descritta nel presente documento.

10. Fattispecie di contitolarità e responsabilità del trattamento

Sulla scorta della previsione di cui all'articolo 26 del GDPR, laddove il Titolare si trovasse ad operare unitamente ad altri soggetti in fattispecie classificabili in termini di **contitolarità del trattamento** dei dati personali, il relativo accordo o convenzione dovrà contenere espressa determinazione di chi assumerà il comando o sarà responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del medesimo GDPR.

Sulla scorta della previsione di cui all'articolo 28 del GDPR, laddove il Titolare necessita che il trattamento di dati personali venga effettuato per suo conto ad opera di altri soggetti qualificabili come **responsabili del trattamento**, il contratto od altro atto giuridico che vincoli tale soggetto al Titolare dovrà contenere espressa previsione che il responsabile assista il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

In particolare è necessario prevedere che qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza di una violazione di dati personali che sta trattando per conto del Titolare, provveda a notificargliela senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla scoperta, senza effettuare alcuna valutazione circa la probabilità di rischio derivante dalla violazione stessa; spetta infatti soltanto al Titolare effettuare tale valutazione nel momento in cui ne verrà a conoscenza.

FONTI

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle indicazioni e delle disposizioni:

- 1) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGDP);
- 2) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, numero 101;
- 3) del Gruppo “Articolo 29” all’interno delle Linee-guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali, approvate, in via definitiva, il 6 febbraio 2018;
- 4) del Garante per la protezione dei dati personali nella “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”;
- 5) del Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento 30 luglio 2019 “sulla notifica delle violazioni dei dati personali” (doc. web n. 9126951);

Il presente documento è soggetto a integrazioni e modifiche alla luce dell’evoluzione normativa italiana e comunitaria, della riflessione che si svilupperà a livello nazionale ed europeo, nonché delle prassi che saranno, di volta in volta, riscontrate all’interno della struttura del Titolare.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Considerando (75)

I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

Considerando (76)

La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

Considerando (85)

Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Considerando (86)

Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

Considerando (87)

È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

Considerando (88)

Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

Articolo 4 - definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per: (...)

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

Articolo 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
 - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.